

Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes

## **Linee guida per l'accREDITAMENTO di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello AFAM**

---

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 103 del 9 aprile 2026

## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Procedura di accreditamento iniziale di nuovi corsi di studio AFAM.....	2
3. Requisiti e criteri di valutazione.....	4
3.1 Risorse strutturali.....	5
3.2 Risorse di personale.....	5
3.2.1 Requisiti quantitativi della docenza.....	5
3.2.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza.....	6
3.2.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca.....	8
3.2.2.2. Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento .....	10
AVVERTENZE GENERALI .....	11

## 1. Premessa

Le presenti Linee guida definiscono i criteri valutativi specifici applicati alle procedure di accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, previste dalla normativa vigente. In particolare:

- ai sensi dell' **art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212**, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica", a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e ss.mm.ii., l'ANVUR è chiamata a esprimersi, ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di Istituzioni non statali, circa l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le relative disposizioni anche alle Accademie legalmente riconosciute;

- ai sensi dell'**art. 8 del D.M. 9 gennaio 2018 n. 14**, "Messa in ordinamento diplomi accademici Il livello AFAM", l'ANVUR è chiamata a esprimersi, ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di secondo livello da parte di Istituzioni statali e non statali, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

In conformità con il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, come modificato dal D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 12, l'accREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI È LIMITATO ALLA SOLA VERIFICA DA PARTE DELL'ANVUR DEI REQUISITI DI DOCENZA E DI STRUTTURE.

Gli *standard* e gli indicatori definiti dall'ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e del tipo di Istituzione.

La valutazione si svolge anche in coerenza con quanto previsto dagli *Standard* per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015) <sup>1</sup>.

## 2. Procedura di accreditamento iniziale di nuovi corsi di studio AFAM

Per le richieste di accreditamento iniziale di nuovi corsi AFAM e per le relative attività di valutazione, il MUR ha predisposto una piattaforma informatica ove le Istituzioni statali e non statali devono inserire la documentazione richiesta<sup>2</sup>.

Si rammenta che **le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii. che intendono chiedere l'autorizzazione di nuovi corsi presso la sede centrale o una sede decentrata già accreditata** possono presentare domanda solo a seguito della prima

---

<sup>1</sup>[https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG\\_2015.pdf](https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf) (traduzione italiana disponibile all'indirizzo <https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Italian.pdf>).

<sup>2</sup> Annualmente il MUR emana una nota contenente le Indicazioni operative aggiornate per l'anno accademico di riferimento.

valutazione positiva resa dall'ANVUR e tenuto conto dell'esito delle successive verifiche periodiche.

Analogamente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 ottobre 2021, n. 1214, **le Istituzioni statali che intendono chiedere l'autorizzazione di nuovi corsi presso una sede decentrata già accreditata** possono presentare domanda solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR e tenuto conto dell'esito delle successive verifiche periodiche.

Di seguito si riepilogano le fasi principali della procedura di valutazione:

### *1. Presentazione della domanda*

L'Istituzione AFAM presenta la domanda di accreditamento iniziale del nuovo corso di studio al MUR attraverso la piattaforma telematica. Il MUR trasmette la domanda al CNAM e all'ANVUR per le valutazioni di competenza. Spetta al CNAM esprimere il parere sull'ordinamento didattico dei corsi di studio e all'ANVUR la valutazione dei requisiti di docenza e strutture.

### *2. Nomina della Commissione di esperti (CEV)*

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina una o più CEV per la valutazione dei nuovi corsi di studio riconducibili al medesimo ambito disciplinare. Ciascuna CEV è formata da un Presidente, da esperti disciplinari e da esperti studenti.

### *3. Valutazione preliminare*

La CEV procede alla valutazione dei corsi assegnati analizzando nel dettaglio la documentazione prodotta dall'Istituzione e utilizzando il protocollo di valutazione adottato dall'Agenzia. Ogni componente formula le proprie considerazioni sui punti di forza e le criticità evidenziate e propone eventuali raccomandazioni. Il Presidente redige una Relazione complessiva che tiene conto delle valutazioni dei componenti ed è approvata collegialmente dalla CEV.

La Relazione può concludersi con un giudizio positivo o negativo circa l'accREDITamento del corso. In caso di giudizio positivo la relazione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per la formulazione del parere; in caso di giudizio negativo viene inviato all'Istituzione AFAM il preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

### *4. Controdeduzioni*

In caso di valutazione preliminare negativa, l'Istituzione ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni, che vengono esaminate dalla CEV.

Si precisa che in fase di controdeduzioni non è possibile introdurre osservazioni e documentazione finalizzati alla **sostanziale modifica** delle risorse strutturali e di personale **allegate all'istanza**. Tali modifiche potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

### 5. Valutazione finale

La CEV, tenendo conto delle eventuali controdeduzioni, produce e approva la Relazione finale, che viene trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

### 6. Parere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la propria decisione sulla base della Relazione finale della CEV e di tutta la documentazione disponibile per ogni corso, incluse le eventuali controdeduzioni prodotte dall'Istituzione.

La decisione del Consiglio Direttivo si conclude con un parere positivo o negativo rispetto all'accreditamento, con le relative motivazioni. In questa fase il Consiglio Direttivo può anche modificare il giudizio della CEV in relazione a eventuali aspetti che ritiene non siano stati adeguatamente considerati, ovvero aggiungere raccomandazioni e suggerimenti.

Il parere del Consiglio Direttivo è trasmesso al MUR e all'Istituzione AFAM.

Sia il MUR che l'Istituzione possono chiedere, motivandolo, l'eventuale riesame<sup>3</sup> della decisione.

### 7. Pubblicazione della valutazione

L'ANVUR, trascorso il termine per la richiesta di riesame, pubblica il parere del Consiglio Direttivo.

### 8. Provvedimento del MUR

Sulla base del parere ANVUR, il MUR adotta il provvedimento formale di accreditamento o non accreditamento del corso di studio e lo trasmette all'Istituzione.

- **Durata del procedimento:** 60 giorni dalla data di ricezione del parere positivo del CNAM relativo all'ordinamento didattico del corso di studi.
- **Esito e follow-up:** le raccomandazioni e i suggerimenti formulati dall'ANVUR nel parere positivo devono essere presi in carico dall'Istituzione e risolti nei termini previsti dall'ANVUR. Tali aspetti sono oggetto, inoltre, di verifica da parte del Nucleo di valutazione, che ne dà conto nella relazione annuale.

## 3. Requisiti e criteri di valutazione

Ai fini della valutazione di nuovi corsi AFAM la verifica da parte dell'ANVUR è effettuata sulla base della *valutazione delle informazioni contenute nella piattaforma ministeriale dedicata*, con particolare riferimento ai dati presenti nella sezione **“Sezione E - Valutazione ANVUR”**.

---

<sup>3</sup> Si veda specifica procedura per la richiesta di Riesame dell'Istanza, disponibile sul sito dell'Agenzia <https://www.anvur.it/it/assicurazione-della-qualita/procedure-di-riesame/afam>

Si precisa che l'analisi è condotta anche avvalendosi dell'*ultima Relazione annuale del Nucleo di Valutazione* relativa all'anno accademico precedente rispetto a quello per cui si chiede l'accreditamento.

### 3.1 Risorse strutturali

Con riferimento alla valutazione delle risorse strutturali è richiesto che le dotazioni edilizie e strumentali *abbiano carattere di stabilità*. A tal fine **le strutture necessarie allo svolgimento delle attività devono essere nel pieno ed esclusivo possesso del richiedente, almeno per la durata di un ciclo quinquennale, a partire dall'anno accademico per il quale viene richiesto l'accreditamento.**

Relativamente alle **strutture e** alla **strumentazione** destinate alle attività didattiche del corso di cui si richiede l'accreditamento, **è necessario che l'Istituzione assicuri**, anche in funzione della tipologia del corso e del numero di studenti iscrivibili:

- a) la **capacità** delle **risorse edilizie e strutturali** di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative previste, nonché lo studio individuale e di gruppo;
- b) la **piena adeguatezza** delle **strutture didattiche** (aule, laboratori, biblioteche, teatri...) rispetto alle specificità del corso;
- c) la **piena adeguatezza** delle **dotazioni strumentali** (attrezzature, strumenti, macchinari, postazioni PC, *software*...) con riferimento alle attività formative e alle tematiche di ricerca previste.

L'Istituzione è tenuta a fornire evidenza circa l'adeguatezza delle risorse di cui sopra sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (attraverso planimetrie e illustrazioni dettagliate del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi, nonché descrizioni della strumentazione disponibile e funzionale alle esigenze specifiche degli insegnamenti e delle attività didattiche, in rapporto alla tipologia dei corsi proposti e al numero degli studenti iscrivibili).

### 3.2 Risorse di personale

#### 3.2.1 Requisiti quantitativi della docenza

In rapporto alle attività formative, il **numero di docenti** per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l'autorizzazione deve essere **almeno pari al numero** dei **settori artistico-disciplinari** afferenti alla tipologia delle **attività di base e caratterizzanti** previste dall'ordinamento didattico.

Al fine di garantire la sostenibilità e la continuità del corso proposto, l'Istituzione deve disporre inoltre:

- a) in caso di **Istituzioni statali**, di un numero di docenti afferenti all'Istituzione (a tempo indeterminato e/o a tempo determinato su posto in organico) tale da assicurare la copertura

disciplinare di almeno il **50%** dei crediti degli **insegnamenti di base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico del corso<sup>4</sup>;

b) in caso di **Istituzioni non statali**, di un numero di docenti a tempo indeterminato e/o di docenti **con incarico di durata almeno biennale nel corso di cui è richiesto l'accreditamento**<sup>5</sup> tale da assicurare la copertura disciplinare di **almeno il 50%** dei crediti degli **insegnamenti di base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico del corso.

**La docenza da impegnare nei corsi deve inoltre essere adeguatamente rapportata al numero degli studenti iscrivibili**, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituzione<sup>6</sup>.

### 3.2.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza

Il giudizio sulla qualificazione didattica e scientifico-artistica della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito richiamati, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun settore AFAM. Si richiama, a tale proposito, lo standard 1.5 "Teaching staff" degli ESG 2015.

**Limitatamente alle Istituzioni statali**, con riferimento ai docenti a tempo indeterminato (di ruolo) e a tempo determinato (su posto in organico), **nel caso di affidamento di insegnamenti "fuori titolarità"** l'ANVUR verifica la coerenza dei *curricula* con i criteri esplicitati nelle procedure interne per l'affidamento di tali insegnamenti.

Con riferimento ai **docenti a contratto**, verranno valutate anzitutto le **modalità e le procedure previste per il reclutamento**.

L'Istituzione è tenuta a indicare il nominativo del docente individuato solo **nel caso in cui**

---

<sup>4</sup> Esclusivamente per gli ISIA e per l'Accademia nazionale di arte drammatica i docenti appartenenti all'Istituzione devono assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento didattico del corso.

<sup>5</sup> È necessario che i **contratti** prodotti contengano i seguenti **requisiti minimi**:

- indicazione dell'insegnamento affidato (denominazione, SAD, numero CFA e numero ore di lezione da erogare), del corso di studi in cui è erogato e del periodo (anno di corso e semestre);
- indicazione del numero di ore oggetto della prestazione: tale numero deve fare riferimento alle ore di didattica erogativa, alle ore di didattica integrativa (ricevimento studenti, tutoraggio, corsi di recupero etc.) e alle ore necessarie per gli esami di profitto;
- indicazione del compenso orario;
- sottoscrizione del docente e del rappresentante dell'Istituzione.

I contratti possono essere muniti di clausola sospensiva che subordina l'efficacia del contratto all'effettivo accreditamento del corso.

<sup>6</sup> Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti ipotesi:

- corsi proposti da Istituzioni musicali che prevedano insegnamenti di prassi/repertori di strumenti musicali specifici: il giudizio sulla docenza impegnata sarà positivo solo nel caso in cui l'Istituzione documenti la disponibilità di un docente per ciascuno strumento previsto;
- insegnamenti individuali: il giudizio sulla docenza impegnata sarà positivo solo laddove l'Istituzione attesti la disponibilità di docenti per il numero di ore necessario ad assicurare l'erogazione della didattica per il numero massimo di studenti iscrivibili.

**l'insegnamento sia stato già affidato.** Per i docenti verrà valutata la coerenza del *curriculum* con i criteri esplicitati nelle procedure. A tal fine l'Istituzione è tenuta a caricare in piattaforma il *curriculum* e indicare nella sezione "contratto" della piattaforma le modalità e procedure di reclutamento adottate.

Nei **casi in cui il docente a contratto non sia stato individuato**, al momento della presentazione dell'istanza l'Istituzione è tenuta a indicare in piattaforma nella sezione "contratto" i tempi e le modalità di reclutamento previsti (requisiti richiesti, trasparenza e pubblicità dei bandi, tempi etc.).

**In ogni caso l'Istituzione è tenuta ad assicurare la copertura disciplinare di almeno 2/3 dei CFA complessivi con docenti individuati.**

**Limitatamente alle Istituzioni non statali, con riferimento ai docenti a contratto**, il requisito di qualificazione della docenza verrà valutato rispetto a:

- a) **procedure di reclutamento adottate.** In particolare, verranno valutate le modalità utilizzate per il reclutamento e i contenuti dei bandi utilizzati (requisiti richiesti, trasparenza e pubblicità, tempi di espletamento, etc.);
- b) **valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM, secondo i requisiti e i criteri di seguito indicati**, attraverso l'esame dei *curricula* dei docenti messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento ai titoli, all'attività artistico/scientifica e professionale, all'attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, all'attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale nonché alla pertinenza del profilo artistico/scientifico e professionale e di ricerca con l'insegnamento assegnato.

#### *Valutazione del CV del docente*

Ai fini della positiva valutazione del CV del docente è indispensabile accertare, nell'ordine, i seguenti tre requisiti:

**Requisito 1:** possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca (definito nel par. 4.3.2.1.);

**Requisito 2:** pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca rispetto all'insegnamento indicato;

**Requisito 3:** possesso di un adeguato profilo culturale: titolo di studio di II livello (definito nel par. 4.3.2.2.) o, in via subordinata, pregressa attività di insegnamento **con titolarità almeno biennale** (che preveda **un minimo di 50 ore di didattica frontale per ogni annualità**, attribuite mediante contratto di insegnamento) in corsi di formazione superiore, esclusivamente nel gruppo disciplinare pertinente all'insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite (par. 4.3.2.2.).

In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà possibile esprimere un giudizio positivo esclusivamente qualora risulti evidente l'elevata qualità dei profili di cui ai Requisiti 1 e 2. **In questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto per l'adeguatezza complessiva della docenza** (come di seguito definito).

#### *Valutazione sulla qualificazione complessiva della docenza*

**L' ANVUR esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza complessiva della docenza se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati assicurano la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA del corso** di diploma accademico (sono esclusi dal computo i CFA relativi alla prova finale e al tirocinio e quelli attribuiti a seguito di attività quali partecipazione a seminari/workshop etc.).

Si segnala che, in caso di preavviso di rigetto della proposta per valutazione negativa della docenza per una quota superiore al 20% dei CFA, l'Istituzione può proporre, in sede di controdeduzioni, **sostituzioni di docenti** per un **massimo del 30%** del totale complessivo di CFA previsto dall'ordinamento. Sostituzioni di docenza che superino tale quota configurano una nuova istanza, che potrà essere valutata nell'anno accademico successivo.

#### 3.2.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca

Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente e la pertinenza rispetto all'insegnamento affidato (Requisiti 1 e 2), sono oggetto di valutazione:

- **l'attività e la relativa produzione artistico/scientifica**, valutate in relazione alla **coerenza** con il settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito;
- **l'attività professionale documentata**, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;
- **i prodotti della ricerca** (ivi inclusi quelli realizzati con modalità diverse dalle pubblicazioni cartacee o on-line), con particolare riferimento a quelli connessi al settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito.

Si precisa inoltre che tra i criteri generali utilizzati per la valutazione delle attività artistico/scientifiche, professionali e dei prodotti della ricerca sopra menzionati vi sono, oltre alla **pertinenza** rispetto al settore artistico disciplinare attribuito al docente: i) la **rilevanza** dei canali di diffusione, nel caso dei prodotti della ricerca o del contesto di riferimento in cui si è svolta l'esperienza professionale; ii) **la numerosità e la continuità** dei prodotti/attività; iii) **eventuali riconoscimenti** nazionali o internazionali nella comunità di riferimento.

Saranno valutate esclusivamente le attività e i prodotti documentati indicati nel CV che presentino una descrizione completa e dettagliata.

### *Principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili*

Per ogni ambito disciplinare la Commissione di Esperti designati dall'ANVUR effettua le proprie valutazioni tenendo conto delle specifiche abitudini di ricerca e delle indicazioni attese a valle dell'attività di ricognizione delle tipologie di prodotti della ricerca, avviata dal Ministero in collaborazione con l'ANVUR e il CNAM.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le **principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili** dalla Commissione per l'analisi dei profili artistici/scientifici-professionali dei docenti proposti:

- Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI (saggi, manuali, edizioni critiche, bibliografie critiche, curatele di volumi collettivi o cataloghi, traduzioni scientifiche, etc.);
- Pubblicazione in rivista dotata di codice ISSN (articoli scientifici o rassegne critiche, recensioni di taglio critico, traduzioni scientifiche, etc.);
- Contributo in volume, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI (capitoli, voci enciclopediche, schede di catalogo, prefazioni/postfazioni scientifiche, etc.);
- Contributo in atti di convegno (in rivista o in volume), dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI;
- Brevetto (concessione nazionale, concessione internazionale, estensione internazionale);
- Progettazione e direzione artistica di eventi e progetti (festival, rassegne, allestimenti o curatele di patrimoni delle Istituzioni AFAM);
- Prodotto di ricerca artistica, musicale, coreutica, teatrale, cinematografica, audiovisiva (opera o portfolio di opere, regia di film, composizione musicale, arrangiamento o orchestrazione, coreografia per produzione di danza, performance artistica dal vivo, opera di videoinstallazioni, *video art*, fotografia, *web art*, etc.);
- Progetti di design (progetto di *product e industrial design*, progetto di *service, systemic e social innovation design, metadesign, lighting sound*, multimedia, *digital e interaction design*, progetto di comunicazione visiva, progetto architettonico, urbanistico, paesaggistico, decorativo, ambientale e di arte pubblica, etc.);
- Prodotto di ricerca nell'ambito del restauro (progetto di conservazione, manutenzione e/o restauro, indagini scientifiche e tecniche per la conservazione e il restauro e ricerche sui materiali sostenibili per il restauro, intervento di conservazione o restauro di bene culturale, ideazione e/o sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, etc.);

- Software e banche dati (in ambito artistico, musicale, coreutico del design del restauro).

Per quanto riguarda le attività potranno essere valutate, a titolo esemplificativo:

- partecipazione e/o organizzazione di congressi, *workshop*, concorsi artistici, eventi;
- mostre personali e/o collettive;
- esperienza qualificata nei ruoli di attore, di regista, sceneggiatore, scenografo, costumista, light o sound designer, coreografo/danzatore di teatrodanza, esperto di maschera, cantante, truccatore, *trainer* vocale o fisico, *etc.*;
- performance (concerti, spettacoli, esecuzioni dal vivo, incluse produzioni online e digitali, *etc.*), nonché altre attività qualificate attinenti agli insegnamenti.

### 3.2.2.2. Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento

Il Requisito 3 è assolto in caso di possesso di un **titolo di studio almeno di II livello (livello 7 EQF)<sup>7</sup> coerente con l'insegnamento affidato**, rilasciato da Istituzioni italiane o straniere legalmente riconosciute/accreditate nel sistema di formazione superiore di riferimento<sup>8</sup>. Per alcuni settori e/o per alcune discipline può essere richiesto il possesso di uno specifico diploma accademico di II livello o di un titolo specifico universitario di II ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF.

Si fa presente che, per la valutazione dei titoli di studio, le informazioni indicate nel CV dovranno essere complete in ogni loro parte e tali da permettere l'esatta individuazione dell'Istituzione, statale o non statale, italiana o straniera, che ha rilasciato il titolo. I titoli di studio dichiarati da ciascun/a docente devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza al Ministero.

I **titoli di studio conseguiti all'estero** verranno valutati soltanto se sarà allegato al CV, oltre alla copia del titolo di studio estero, anche il **provvedimento di riconoscimento di equipollenza** rilasciato dalla competente Autorità o in alternativa il **provvedimento di equivalenza** rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001<sup>9</sup>. In entrambi i casi, tali attestazioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione della tipologia di diploma accademico/laurea corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall'ordinamento accademico italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.

<sup>7</sup> Si fa riferimento ai diplomi accademici di secondo livello AFAM, alle lauree magistrali o specialistiche rilasciate dalle Università e ai titoli di vecchio ordinamento (AFAM o universitario).

<sup>8</sup> Si ricorda che la riconoscibilità dei titoli esteri rilasciati da Istituzioni straniere operanti in Italia è subordinata all'accREDITAMENTO di queste ultime secondo quanto previsto dal D.M. n. 214/2004.

<sup>9</sup> <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

Si precisa che il possesso di attestazioni di frequenza di seminari e/o corsi di studio erogati da Istituzioni regionali o comunali o da Istituzioni private non sopperisce in alcun caso al possesso di un titolo di studio. Tali attestazioni, se contenenti il dettaglio delle ore frequentate nelle singole discipline e dei docenti delle medesime, possono essere considerate al più "titoli aggiuntivi" e/o corroborare il possesso dei requisiti 1 e 2.

Il Requisito 3 può essere ritenuto assolto soltanto in via subordinata laddove, pur essendo privo/a di un titolo di studio almeno di II livello, il/la docente possa dimostrare di aver svolto una **pregressa attività di insegnamento** con titolarità in corsi del sistema della formazione superiore presso Istituzioni statali o non statali, italiane o straniere, **per un minimo di due annualità e per almeno 50 ore di didattica frontale per ciascuna** e con contratto di insegnamento relativo allo stesso settore disciplinare dell'insegnamento affidato o a settore a questo affine.

## AVVERTENZE GENERALI

La documentazione allegata alla domanda deve essere esclusivamente in **formato pdf consultabile** e non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammessi abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera di uso comune.

Il **curriculum** formativo e professionale dei docenti proposti, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere prodotto esclusivamente **secondo il format ANVUR** disponibile nella piattaforma ministeriale e deve essere datato e sottoscritto con firma autografa; la non autenticazione del *curriculum* comporta l'invalidità delle dichiarazioni rilasciate. Al *curriculum* deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La **responsabilità della correttezza e della completezza delle informazioni** dichiarate resta integralmente in capo al richiedente. L'ANVUR non risponde di eventuali errori, omissioni o inesattezze.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera è necessario allegare una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Tale disposizione non si applica alle pubblicazioni, che possono essere prodotte in lingua originale.